



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

**INTEGRAZIONI ALL'ART.4
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
Quadriennio 2004-2005-2006-2007
SOTTOSCRITTO IN DATA 22 dicembre 2003**

L'anno 2004, il giorno 26 del mese di gennaio, in Ancona, presso l'Ufficio Scolastico Regionale, in sede di negoziazione decentrata a livello di Ufficio scolastico periferico,

TRA la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello di Ufficio Scolastico Regionale (di cui all'art. 5 lettera a del C.C.D.R. sottoscritto in data 27 maggio 2002)

ED i rappresentanti della delegazione sindacale (di cui all'art. 5 lettera b del C.C.D.R. sottoscritto in data 27 maggio 2002)

VIENE CONCORDATO

di apportare le seguenti rettifiche all'art. 4 del contratto collettivo decentrato concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, per il quadriennio 2004-2005-2006-2007 sottoscritto in data 22 dicembre 2003.

ARTICOLO UNICO

I comma 5 e 6 dell'art. 4 del C.C.D.R. sottoscritto in data 22 dicembre 2003 sono rettificati come segue:

Allo scopo di consentire l'effettivo esercizio del diritto allo studio il Dirigente scolastico adotta prioritariamente ogni misura organizzativa idonea a sopperire alla temporanea assenza del personale che fruisce dei permessi studio, anche attraverso un'articolazione flessibile dell'orario di insegnamento e dei turni di servizio: ove l'adozione di tali misure non consenta in concreto la fruizione del diritto allo studio, la sostituzione del personale beneficiario dei permessi è attuata utilizzando le ore a disposizione non impiegate nell'attività didattica frontale.

Ove non sia possibile sopperire all'assenza del personale beneficiario dei permessi studio con risorse interne all'istituzione scolastica, è consentita – per il tempo strettamente necessario – la sostituzione del predetto personale secondo le norme vigenti.

Per effetto delle rettifiche concordate in data odierna, l'art. 4 del citato C.C.D.R. sottoscritto in data 22 dicembre 2003 è così rettificato:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

ART. 4 - NATURA DEI CORSI LA CUI FREQUENZA PUO' DAR TITOLO A PERMESSI STUDIO E RELATIVE MODALITA' DI CONCESSIONE.

I corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/88, come di seguito specificati:

- corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della L. 19 dicembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) ;
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni precedenti gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato.

Si può usufruire dei permessi in oggetto anche per lo svolgimento di attività di studio dirette al sostenimento degli esami, per tutte le altre attività necessarie a preparare ricerche e tesi di laurea, in quanto attività finalizzate al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto. L'attività di studio individuale per preparare gli esami, quella concernente la preparazione della tesi di laurea o di diploma, possono dar luogo alla concessione di permessi in misura non superiore al 30 % del monte orario complessivamente fruibile dal richiedente.

Il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Allo scopo di consentire l'effettivo esercizio del diritto allo studio il Dirigente scolastico adotta prioritariamente ogni misura organizzativa idonea a sopperire alla temporanea assenza del personale che fruisce dei permessi studio, anche attraverso un'articolazione flessibile dell'orario di insegnamento e dei turni di servizio: ove l'adozione di tali misure non consenta in concreto la fruizione del diritto allo studio, la sostituzione del personale beneficiario dei permessi è attuata utilizzando le ore a disposizione non impiegate nell'attività didattica frontale.

Ove non sia possibile sopperire all'assenza del personale beneficiario dei permessi studio con risorse interne all'istituzione scolastica, è consentita – per il tempo strettamente necessario – la sostituzione del predetto personale secondo le norme vigenti.

Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

I permessi retribuiti, concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, decorrono dal 1^o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Letto e sottoscritto in data 26 gennaio 2004



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

Per la delegazione di parte pubblica: (art. 5 lett. a del C.C.D.R. in data 27 maggio 2002)

- dr. Michele De Gregorio (Direttore Generale) rappresentato per delega
dal Vicedirettore Generale, dr. Fulvio Izzo

- dr.ssa Annamaria Nardiello (Dirigente C.S.A. Ancona)

- dr. Andrea Ferri (Dirigente U.S.R.)

- dr. Nicola Sabatino (funzionario Area C)

Per la delegazione di parte sindacale: (art. 5 lett. b del C.C.D.R. in data 27 maggio 2002)

- Uliano Mancini (C.G.I.L. Scuola)

- Francesca Conti (C.I.S.L. Scuola)

- Rita De Dominicis (U.I.L. Scuola)

- Paola Martano (S.N.A.L.S. Scuola)
